

PREVIMODA

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E
DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 117

REGOLAMENTO ELETTORALE

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE IN SENO ALL'ASSEMBLEA

Milano, 30 settembre 2015

1. Indizione delle elezioni

Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea, informando le imprese aderenti al fondo e le organizzazioni imprenditoriali stipulanti i CCNL dell'industria tessile-abbigliamento, calzaturiera, nonché degli altri settori industriali del sistema moda aderenti al Fondo. All'atto della indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la votazione sia effettuata:

- a) per posta, secondo le modalità riportate al successivo punto 5);
- b) secondo le modalità informatiche riportate al successivo punto 6)

2. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutte le aziende associate al Fondo per cui risulti essere attivo almeno un iscritto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio.

3. Lista elettorale

Le organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1) formano la lista elettorale unica contenente un numero complessivo massimo di 45 candidati per l'elezione dei rappresentanti delle imprese che faranno parte dell'Assemblea.

La lista elettorale, oltre ai nominativi dei candidati e la relativa data di nascita, riporterà per ciascuno l'organizzazione datoriale proponente.

4. Commissione elettorale nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle aziende associate al Fondo

Formata la lista per l'elezione dei rappresentanti delle imprese, il Consiglio di Amministrazione costituisce presso il Fondo una Commissione elettorale nazionale designando un componente per ciascuna delle organizzazioni datoriali promotrici.

Nella sua prima riunione la Commissione elettorale elegge e proclama il Presidente individuandolo tra i propri componenti. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente nomina un Segretario. La Commissione elettorale, su proposta del Presidente, potrà farsi assistere da scrutatori appositamente incaricati per l'espletamento delle operazioni di scrutinio.

La Commissione è preposta a:

- fissare il periodo, non superiore a 45 giorni di calendario, entro il quale dovrà aver luogo la prima fase delle elezioni;
- predisporre la scheda elettorale unica;
- fissare la data entro la quale debbono pervenire le schede votate allo scopo di essere considerate utili ai fini dello scrutinio;
- trasmettere alle imprese socie la scheda elettorale corredata di busta e relative istruzioni per la votazione;
- effettuare lo scrutinio generale dei voti;
- redigere il verbale dello scrutinio generale dei voti, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale;
- proclamare i risultati delle elezioni.

Alla riunione della Commissione elettorale nazionale istituita ai sensi del presente articolo partecipa un consigliere d'amministrazione designato dal presidente del Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri eletti dai rappresentanti dei lavoratori.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati, la comunicazione degli stessi agli interessati e la redazione del verbale dell'elezione per gli organi del Fondo.

5. Modalità di votazione per posta

Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono procedere alla votazione in uno dei giorni compresi nel periodo indicato dalla Commissione elettorale e riportato nella scheda stessa.

Ciascuna impresa può votare uno o più candidati indicati nella scheda fino ad un massimo di 10 voti di preferenza.

Il voto sarà espresso mediante contrassegno idoneo ad individuare la volontà di voto, da apporre sulla casella del numero progressivo che contraddistingue il nominativo prescelto.

La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

Il voto è da considerarsi nullo se la scheda:

- non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;
- presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- non reca alcun segno (scheda bianca).

6. Modalità di votazione informatica

Alle imprese viene inviata una comunicazione via mail che spiega le modalità di voto elettronico indicando anche il periodo temporale in cui il voto potrà essere esercitato.

Ciascuna impresa può votare, una sola volta, uno o più candidati indicati nella scheda elettronica fino ad un massimo di 10 voti di preferenza.

Il voto sarà espresso mediante contrassegno idoneo ad individuare la volontà di voto, da apporre sulla casella del numero progressivo che contraddistingue il nominativo prescelto.

La scheda votata sarà memorizzata in un archivio elettronico, separatamente dalla ragione sociale dell'impresa che ha votato.

7. Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

8. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Trascorsi 15 giorni dal termine stabilito per il completamento delle operazioni di voto, i componenti della Commissione Elettorale Nazionale procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:

1. il numero degli associati aventi diritto al voto
2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto
4. il numero delle schede rimaste inutilizzate;
5. il numero delle schede nulle
6. il numero delle schede bianche
7. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione.

Conseguentemente la Commissione stabilirà il numero e proclamerà i 30 nominativi dei Rappresentanti per l'assemblea che, in ragione puramente proporzionale alla quota dei voti validamente espressi, risulteranno eletti e stabilisce la graduatoria dei non eletti, che costituirà l'elenco dei rappresentanti supplenti.

In ogni caso, all'Associazione datoriale proponente i cui candidati abbiano conseguito una somma di voti di preferenza validamente espressi pari ad almeno l'1% del totale, dovrà essere garantito almeno un rappresentante effettivo.

Ove necessario si ricorrerà all'elenco dei non eletti per le sostituzioni eventuali, seguendo l'ordine di 4 graduatoria.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano per età.

9. Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i trenta successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi alla proclamazione, esamina, comunque, il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali fino alla scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.

10. Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Rappresentanti cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto nell'ambito della medesima Associazione datoriale.

11. Modifiche al regolamento elettorale

Le modifiche del Regolamento Elettorale sono approvate con accordo tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali facenti parte del Comitato previsto all'art. 8 dell'Accordo istitutivo.